

STATUTO

EPOCHE' - COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS) IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAPRANICA VT VIA BEATA MARIA
DE MATTIAS SNC

Numero REA: VT - 126552

Codice fiscale: 97255280584

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO
LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-05-2011 - Statuto completo	2
--	---

	ARTICOLO 3	
	La Società ha sede nel Comune di Capranica.	
	Ai soli fini della iscrizione del presente atto nel Registro	
	delle Imprese di Viterbo i soci dichiarano che l'attuale in-	
	dirizzo della società è Via Cassia 1 Località Pian dei	
	Casali.	
	In caso di successiva modificazione di tale indirizzo, gli	
	amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il	
	registro delle imprese.	
	Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, (se	
	nominati, per i loro rapporti con la società è quello che ri-	
	sulta dai libri sociali.	
	A tal fine, la società istituisce apposito libro, con l'ob-	
	bligo per gli amministratori di tempestivo aggiornamento. Per	
	domicilio, si intende l'indirizzo postale e/o il numero di	
	telefax e/o l'indirizzo di posta elettronica.	
	PROCLAMAZIONE RISULTATI VOTAZIONE E CHIUSURA ASSEMBLEA	
	Il Presidente, visto che l'ordine del giorno è esaurito e che	
	nessuno dei presenti chiede la parola, dichiara chiusa l'as-	
	semblea alle ore undici.	
	A motivo di quanto sopra si trascrive qui di seguito il te-	
	sto aggiornato dello statuto:	
	ARTICOLO 1	
	Tra i signori ROMANI TOMMASO, CIUCCI STEFANO, CASSANDRA EU-	
	GENIA, CAPPIELLO VALERIA, FABIANI FRANCESCA, è costituita una	

	società a capitale variabile con scopo mutualistico, con la	
	seguinte denominazione:	
	"EPOCHE' - Società Cooperativa sociale (ONLUS)", a mutualità	
	prevalente.	
	La società deve indicare negli atti e nella corrispondenza il	
	numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutua-	
	lità prevalente.	
	La società, in ragione dello scambio mutualistico che si pro-	
	pone, è a mutualità prevalente, in quanto svolge la sua atti-	
	vità in favore dei soci e degli utenti di beni o servizi; si	
	avvale, prevalentemente, nello svolgimento della sua atti-	
	vità, delle prestazioni lavorative e degli apporti di servizi	
	dei soci. La società si iscrive in un apposito albo, conser-	
	vato presso il Ministero delle Attività Produttive, presso il	
	quale deposita annualmente i propri bilanci.	
	Per la società trovano applicazione, in quanto compatibili,	
	le norme sulla società a responsabilità limitata.	
	ARTICOLO 3	
	La società ha sede nel Comune di Capranica.	
	Ai soli fini della iscrizione del presente atto nel registro	
	delle imprese di Viterbo, i soci dichiarano che l'attuale in-	
	dirizzo della società è in Via Cassia 1 Località Pian dei	
	Casali.	
	In caso di successiva modificazione di tale indirizzo, gli	
	amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il	

	registro delle imprese.	
	Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci (se	
	nominati), per i loro rapporti con la società, è quello che	
	risulta dai libri sociali. A tal fine, la società istituisce	
	apposito libro, con l'obbligo per gli amministratori di tem-	
	pestivo aggiornamento. Per domicilio, si intende l'indirizzo	
	postale e/o il numero di telefax e/o l'indirizzo di posta e-	
	lettronica.	
	ARTICOLO 4	
	La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.	
	SCOPO ED OGGETTO	
	ARTICOLO 5	
	La società si ispira ai principi che sono alla base del mo-	
	vimento cooperativo ed in rapporto ai quali agisce.	
	Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, il rispet-	
	to della persona, la parità di trattamento, la democraticità	
	interna ed esterna, l'associazionismo tra cooperative. La so-	
	cietà intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e pro-	
	mozione dei valori morali e sociali della cooperazione al-	
	l'interno del Movimento Cooperativo italiano ed internaziona-	
	le. La società è tassativamente apolitica.	
	ARTICOLO 6	
	La società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi so-	

	cio-sanitari, assistenziali ed educativi.	
	La società opera nell'ambito della solidarietà sociale, non	
	ha finalità di lucro e si propone, in via prioritaria ma non	
	esclusiva, di offrire, nell'interesse mutualistico dei soci,	
	servizi in campo sociale, assistenziale, educativo e formati-	
	vo, volti a facilitare l'inserimento nella vita attiva di	
	persone con handicap fisico, psichico o sensoriale, malati	
	psichici, minori e anziani, giovani in condizioni di disagio	
	sociale e quanti altri possono essere riconosciuti dalla so-	
	cietà come persone in stato di emarginazione.	
	La società intende realizzare i propri scopi sociali mediante	
	il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in	
	special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con fi-	
	nalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - gra-	
	zie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione	
	responsabile dell'impresa.	
	Nello svolgimento dell'attività produttiva, la società si av-	
	vale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci,	
	in qualità di lavoratori retribuiti, dando occupazione lavo-	
	rativa agli stessi soci alle migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali. A tal fine la società, in relazione	
	alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavora-	
	tori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in	
	qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collabora-	
	zione. La società, ai sensi dell'articolo 2521, secondo com-	

	ma, codice civile, può svolgere la propria attività anche con	
	i terzi (soggetti non soci).	
	In relazione allo scopo mutualistico, la società ha come og-	
	getto sociale la gestione, stabile o temporanea, dei seguenti	
	servizi in campo sociale riabilitativo, rivolti a privati,	
	imprese ed Enti pubblici quali Comuni, Province, Regioni e	
	A.S.L.:	
	1) attività, servizi e centri di riabilitazione;	
	2) centri diurni, centri socio-educativi e residenziali, di	
	accoglienza e socializzazione;	
	3) centri diurni residenziali ed altre strutture con caratte-	
	re animativo, culturale e del tempo libero, finalizzate al	
	miglioramento della qualità della vita;	
	4) servizi domiciliari assistenziali, animativi, educativi,	
	di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la fa-	
	miglia, quanto presso la scuola o altre strutture di acco-	
	glienza, asili nido, centri diurni e centri di servizio, ap-	
	positamente allestiti o messi a disposizione da Enti pubblici	
	o privati;	
	5) gestione di percorsi riabilitativi e formativi, rivolti	
	alle persone in stato di bisogno sopra menzionate, imperniati	
	sull'esercizio di pratiche individuali o di gruppo;	
	6) corsi di formazione volti alla qualificazione umana, cul-	
	turale e professionale nonché attività di ricerca e consulen-	
	za;	

	7) organizzazione di congressi, conferenze e manifestazioni	
	promozionali;	
	8) attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno	
	delle Istituzioni Pubbliche e degli enti privati a favore	
	delle persone deboli, degli svantaggiati e di affermazione	
	dei loro diritti;	
	9) ricerca e divulgazione degli aspetti riabilitativi, psico-	
	logici e pedagogici, delle pratiche musicali e informatiche;	
	10) attività di sensibilizzazione e animazione della comunità	
	sociale entro cui si opera, al fine di renderla più consape-	
	vole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle	
	persone in stato di bisogno;	
	11) produzione e vendita di pubblicazioni scientifiche e di-	
	vulgative anche periodiche, di strumenti multimediali e di-	
	dattici; ad eccezione della stampa quotidiana;	
	12) realizzazione di programmi di riabilitazione, di program-	
	mi per la diffusione in audio e in video.	
	La società, per la realizzazione di quanto previsto dal pre-	
	sente articolo, potrà, altresì:	
	- svolgere qualunque altra attività finalizzata al persegui-	
	mento dello scopo sociale, nonchè compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobi-	
	liare e mobiliare, necessarie ed utili alla realizzazione de-	
	gli scopi sociali o, comunque, sia direttamente che indiret-	
	tamente, attinenti ai medesimi.	

	Per lo svolgimento di tutte le attività indicate, la società	
	può:	
	- stipulare contratti, convenzioni, assumere servizi in ap-	
	palto, in sostituzione o in forma complementare rispetto agli	
	enti locali;	
	- usufruire di tutti i contributi e agevolazioni messi a di-	
	sposizione dallo Stato, Regioni, Province e Comuni, nonché da	
	privati, da Enti Pubblici e privati e dalla Comunità Europea;	
	- integrare e coordinare, in modo permanente o per motivi e	
	necessità contingenti, la propria attività con quella di al-	
	tri enti cooperativi, aderendo a strutture consortili, a or-	
	ganizzazioni di associazionismo cooperativo, associazioni	
	temporanee di imprese previste dalla legge e a qualsiasi al-	
	tro tipo di società che la legge preveda nel corso dell'esi-	
	stenza della società.	
	La società, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una se-	
	zione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per	
	la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini del perseguimento dell'oggetto socia-	
	le, in ottemperanza e nei limiti del dettato del D.Lgs.	
	385/1993, della delibera del C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e del-	
	le istruzioni della Banca D'Italia del 12 dicembre 1994 e	
	dell'articolo 13 del D.P.R. 601/1973 come modificato dall'ar-	
	ticolo 10 della legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive modi-	

	ficazioni ed integrazioni. E', pertanto, tassativamente vie-	
	tata la raccolta di risparmio tra il pubblico e/o tra i non	
	soci, sotto ogni forma.	
	La società può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	ed aziendale, la ristrutturazione e il potenziamento azienda-	
	le, nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale	
	sempre finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento azien-	
	dale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative.	
	SOCI	
	ARTICOLO 7	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore	
	al numero minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche che condividano	
	i fini sociali e intendano contribuire alla loro realizzazio-	
	ne.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini con quella della società.	
	SOCI COOPERATORI.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche;	

	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale.	
	Possono essere soci cooperatori:	
	1) soci prestatori:	
	le persone fisiche che possiedono i requisiti tecnico/profes-	
	sionali e svolgono la loro attività lavorativa per il rag-	
	giungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le	
	proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di at-	
	tività ed al volume di lavoro disponibile.	
	I soci prestatori ricevono, dalla partecipazione alla so-	
	cietà, una utilità economica correlata alla prestazione da	
	loro fornita e partecipano ai risultati economici ed alle de-	
	cisioni sulla loro destinazione.	
	Sono soci prestatori:	
	1.1) soci lavoratori subordinati, che ricevono per la loro	
	attività una retribuzione ordinaria;	
	1.2) soci lavoratori parasubordinati, in virtù dei contratti	
	previsti dalla legge;	
	1.3) soci prestatori d'opera professionale (quali, a mero ti-	
	tolo esemplificativo, medici, psicologi, consulenti, ammini-	
	stratori), che ricevono per la loro attività corrispettivi	
	soggetti ad I.V.A.;	
	1.4) soci lavoratori che, come corrispettivo della loro atti-	
	vità lavorativa, ricevono prestazioni in natura (vitto, al-	
	loggio, ecc.);	
	2) soci fruitori:	

	le persone fisiche - anziani, portatori di handicap, ecc..	
	- utenti, direttamente o indirettamente, dei servizi e del-	
	l'attività della società nonché i loro familiari;	
	3) soci volontari:	
	le persone fisiche che offrono, spontaneamente e gratuitamen-	
	te, la loro attività per fini di solidarietà; i soci volonta-	
	ri hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente so-	
	stenute e documentate, non possono superare la metà del nume-	
	ro complessivo dei soci della società e ad essi non si appli-	
	cano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro	
	subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia	
	di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malat-	
	tie professionali.	
	Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1,	
	lettera a) della legge 8 novembre 1991 n.381, da effettuarsi	
	in applicazione dei contratti stipulati con le amministrazioni	
	pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono esse-	
	re utilizzate in misura complementare e non sostitutiva ri-	
	spetto ai parametri di impiego di operatori professionali	
	previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci	
	volontari non concorrono alla determinazione dei costi di	
	servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applica-	
	zione dei commi 3 e 4 dell'art.2 della legge n.381/1991 an-	
	zidetta;	
	4) persone giuridiche:	

	enti pubblici e privati, qualora sia consentito dai loro sta-	
	tuti e che abbiano tra i loro scopi sociali finalità di pro-	
	mozione della persona umana;	
	CATEGORIE SPECIALI DI SOCI	
	La società potrà istituire una categoria speciale di soci, ai	
	sensi dell'art. 2527, comma 3, codice civile. In tale catego-	
	ria speciale potranno essere ammessi, in ragione del loro in-	
	serimento nell'impresa o al fine di completare la loro forma-	
	zione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali.	
	I soci ammessi alla categoria speciale non possono, in ogni	
	caso, superare un terzo del numero totale dei soci cooperato-	
	ri.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale viene fissata dagli amministratori al momento dell'am-	
	missione e comunque per un termine non inferiore ad un anno,	
	ma non superiore a cinque anni.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale, non possono es-	
	sere nominati, per tutto il periodo di permanenza nella cate-	
	goria, amministratori; ma sono ammessi a godere di tutti gli	
	altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesi-	
	mi obblighi.	
	Al termine del periodo anzidetto il nuovo socio è ammesso a	
	godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio appartenen-	

	te alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	categoria speciale, oltre a quelle previste per i soci coope-	
	ratori:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali e alle	
	riunioni predisposte dalla società.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra in-	
	dicate.	
	ARTICOLO 8	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare agli	
	amministratori domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro svolta;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	che non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo, nè	
	superiore al limite massimo fissato dalla legge;	
	d) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regola-	
	menti interni e alle deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali.	
	Gli Enti che intendono associarsi alla società devono presen-	
	tare domanda sottoscritta dal loro legale rappresentante, con	
	le seguenti indicazioni:	

	a) denominazione sociale, sede, oggetto sociale, data di co-	
	stituzione, codice fiscale;	
	b) numero dei soci;	
	c) numero delle quote che intende sottoscrivere;	
	d) dichiarazione di essere a conoscenza e accettare integral-	
	mente il presente statuto ed i regolamenti interni.	
	Alla domanda di ammissione devono essere allegati, sotto-	
	scritti dal legale rappresentante dell'ente, i seguenti docu-	
	menti :	
	- copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al mo-	
	mento della domanda;	
	- estratto della delibera dell'organo sociale competente a	
	stabilire l'adesione;	
	- bilancio dell'ultimo esercizio;	
	- ogni altro documento che gli amministratori della società	
	abbiano ritenuto opportuno richiedere.	
	L'ente associato dovrà dare comunicazione alla società di	
	tutte le modifiche apportate al proprio statuto, entro trenta	
	giorni dalla loro approvazione.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione de-	
	gli amministratori su domanda dell'interessato. La delibera-	
	zione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il	
	sopraprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	

	di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.	
	Gli amministratori devono entro 60 (sessanta) giorni motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni	
	dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione dei nuovi soci.	
	ARTICOLO 9	
	I soci sono obbligati:	
	- al versamento della quota di capitale sottoscritta, la cui	
	entità è deliberata dall'assemblea in sede di approvazione	
	del bilancio annuale, entro i termini fissati dagli ammini-	
	stratori;	
	- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e	
	le deliberazioni assunte dall'assemblea e dagli amministrato-	
	ri;	
	- a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, parte-	
	cipando all'attività della società nelle forme e nei modi	
	stabiliti dall'assemblea e dagli amministratori.	

	RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE E MORTE DEL SOCIO	
	ARTICOLO 10	
	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclu-	
	sione o per causa di morte.	
	Nel caso di perdita della qualità di socio, le quote vengono	
	rimborsate al socio o agli aventi diritto al valore nominale	
	eventualmente rivalutato secondo le disposizioni di legge vi-	
	genti.	
	ARTICOLO 11	
	Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi pre-	
	visti dall'art.2473 codice civile e quando non si trovi più	
	in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Il recesso ha effetto nei modi e nei termini previsti dal-	
	l'art.2532 codice civile.	
	ARTICOLO 12	
	La decadenza è deliberata dagli amministratori nei confronti	
	del socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione alla	
	società.	
	Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti	
	connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale	
	sono:	
	- per i soci prestatori, lo svolgimento di attività lavorati-	
	va o professionale a favore della società;	
	- per i soci fruitori, la fruizione diretta o indiretta dei	

	servizi della società;	
	- per i soci volontari, la prestazione gratuita della propria	
	opera a favore della società.	
	ARTICOLO 13	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'esclusione è deli-	
	berata dagli amministratori nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in condizione di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	b) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi so-	
	ciali, non osservando le disposizioni statutarie, i regola-	
	menti e le deliberazioni degli amministratori;	
	c) senza giustificato motivo, di fatto, non adempia puntual-	
	mente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la so-	
	cietà o si renda moroso nel pagamento, in tutto o in parte,	
	della quota sottoscritta. Il socio moroso deve essere invita-	
	to, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola coi	
	pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi	
	due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga	
	inadempiente;	
	d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di	
	lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla	
	società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci	
	tali da compromettere, in modo rilevante, il normale e ordi-	
	nato svolgimento delle attività sociali;	
	e) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative so-	

	ciali;	
	f) per assenza, senza giustificato motivo espresso in forma	
	scritta, in due assemblee consecutive;	
	g) senza preventiva autorizzazione scritta degli amministra-	
	tori prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano	
	attività contrastanti con quelli della società.	
	ARTICOLO 14	
	Le deliberazioni prese dagli amministratori, sopra indicate,	
	devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata, con	
	avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo, comunque	
	comprovante l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato.	
	L'interessato potrà ricorrere all'arbitro o agli arbitri, di	
	cui in appresso, entro trenta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione; il mancato ricorso all'arbitro o agli arbitri,	
	entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, com-	
	porta accettazione della deliberazione.	
	Nel caso di presentazione del ricorso, l'efficacia della de-	
	liberazione resta sospesa sino alla decisione dell'arbitro o	
	degli arbitri.	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-	
	sione o la morte del socio.	
	ARTICOLO 15	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla li-	
	quidazione della quota nella misura e con le modalità previ-	

	ste dai precedenti articoli 10 (dieci) e 14 (quattordici).	
	ARTICOLO 16	
	I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio de-	
	ceduto, dovranno presentare la richiesta di liquidazione del-	
	la quota.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno inoltre presentare atto	
	notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la	
	nomina di un unico delegato alla riscossione.	
	Il valore delle quote, per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine di cinque anni dalla data di approvazio-	
	ne del bilancio dell'esercizio in cui la cessazione del rap-	
	porto sociale è divenuto operativo, sarà devoluto, con deli-	
	berazione degli amministratori, alla riserva di cui al se-	
	guente articolo 17 (diciassette).	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessio-	
	ne della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota o per il rimborso delle quote.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	PATRIMONIO SOCIALE	

	ARTICOLO 17	
	Il patrimonio sociale è formato dal capitale sociale, che non	
	è determinato in un ammontare prestabilito ed è costituito da:	
	- un numero illimitato di quote del valore ciascuna non in-	
	feriore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), né su-	
	periore ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero); nes-	
	sun socio può avere una quota superiore a 100.000,00 (cento-	
	mila virgola zero zero) Euro;	
	- dalla riserva indivisibile, costituita dalle eccedenze at-	
	tive di bilancio e dalle quote sociali eventualmente non rim-	
	borsate ai soci receduti, esclusi o decaduti o agli eredi o	
	legatari dei soci defunti;	
	- da qualunque altro importo che pervenga alla società, per	
	atti di liberalità, lasciati o per contributi in conto capita-	
	le da Enti pubblici o privati.	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la società se la cessione non è autorizzata da-	
	gli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	

	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al tribunale.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio.	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI	
	ARTICOLO 18	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio, gli amministratori devono prov-	
	vedere alla redazione del bilancio, costituito dallo stato	
	patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ed	
	alla stesura della relazione sull'andamento della gestione	
	sociale.	
	Gli amministratori ed i sindaci, ove nominati, documentano la	
	condizione di mutualità prevalente della società evidenziando	
	contabilmente i parametri di cui all'art.2513 codice civile.	
	Oltre a quanto disposto dall'art.2428 codice civile, la rela-	
	zione degli amministratori deve fornire dati e precise infor-	
	mazioni circa l'attività della società in ambito sociale nei	
	confronti dei soci e dell'intera comunità e deve indicare	
	specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico.	

	Il bilancio è presentato ai soci entro il termine di 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Il bilancio può essere presentato ai soci entro il maggior	
	termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'eser-	
	cizio sociale, nel caso in cui la società sia tenuta alla re-	
	dazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano par-	
	ticolari esigenze, relative alla struttura e all'oggetto del-	
	la società; in questi casi, gli amministratori segnalano,	
	nella relazione sulla gestione che correda il bilancio, le	
	ragioni della dilazione.	
	ARTICOLO 19	
	Gli utili netti annuali devono essere così destinati:	
	a) il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale indi-	
	visibile;	
	b) una quota ai Fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità	
	indicate dal punto 4 dell'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992, n.59;	
	c) una ulteriore quota, come dividendo ai soci, in misura non	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivi-	
	vamente versato;	
	d) la restante parte è destinata integralmente al fondo di	
	riserva straordinaria indivisibile.	
	E' fatto comunque divieto:	

	- di remunerare gli strumenti finanziari, offerti in sotto-	
	scrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due pun-	
	ti rispetto all'anzidetto limite massimo previsto per i divi-	
	dendi;	
	- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	ARTICOLO 20	
	Gli amministratori che redigono il progetto di bilancio d'e-	
	sercizio possono individuare somme nel conto economico a ti-	
	tolo di ristorno a favore dei soci prestatori, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica. I ri-	
	storni potranno essere erogati, oltre che mediante erogazione	
	diretta, anche sotto forma di aumento proporzionale gratuito	
	del valore delle quote possedute da ciascun socio.	
	La società, in sede di approvazione del bilancio di eserci-	
	zio, su proposta degli amministratori, potrà deliberare a fa-	
	vore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti	
	dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge 3 aprile 2001	
	n.142, secondo le modalità ivi contemplate.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la società ed il socio stesso,	
	secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi	
	ai sensi dell'art.2521, ultimo comma, codice civile, da pre-	
	disporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti	
	criteri da soli o combinati fra loro:	

	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) la qualifica/professionalità;	
	c) i compensi erogati;	
	d) il tempo di permanenza nella società;	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro.	
	La società può emettere strumenti finanziari, secondo la di-	
	sciplina prevista per le società a responsabilità limitata.	
	AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' - CONTROLLI	
	ARTICOLO 21	
	L'amministrazione della società è affidata a una o più per-	
	sone fisiche, socie o non socie, nominate dall'assemblea; es-	
	se durano in carica fino al termine stabilito	
	dall'assemblea.	
	Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli ammi-	
	nistratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle	
	imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome,	
	il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza-	
	za, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza	
	della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.	
	Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste co-	
	stituiscono il consiglio di amministrazione. L'amministrazio-	
	ne è ad esse affidata disgiuntamente o congiuntamente, a se-	
	guito di decisione dei soci.	
	Se l'amministrazione è affidata disgiuntamente a più persone,	
	ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'operazione	

	che un altro voglia compiere prima che sia compiuta. La mag-	
	gioranza dei soci decide sull'opposizione.	
	Se l'amministrazione è affidata congiuntamente a più persone,	
	il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza asso-	
	luta.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate	
	mediante consultazione scritta o sulla base del consenso e-	
	spresso per iscritto: dai documenti sottoscritti dagli ammi-	
	nistratori, devono risultare con chiarezza l'argomento ogget-	
	to della decisione ed il consenso alla stessa.	
	La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fu-	
	sione o scissione, sono in ogni caso di competenza degli am-	
	ministratori, in riunione collegiale.	
	Le decisioni degli amministratori sono trascritte, senza in-	
	dugio, nel libro delle decisioni degli amministratori. La re-	
	lativa documentazione è conservata dalla società.	
	Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della so-	
	cietà.	
	Quando l'amministrazione è affidata a più persone, disgiunta-	
	mente, esse hanno disgiuntamente la rappresentanza generale	
	della società.	
	Quando l'amministrazione è affidata a più persone, congiunta-	
	mente, esse hanno congiuntamente la rappresentanza generale	
	della società, salvo diversa decisione dell'assemblea.	
	Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la	

	società dei danni derivanti dalla inosservanza dei doveri ad	
	essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'ammi-	
	nistrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si	
	estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e,	
	essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbia-	
	no fatto constare del proprio dissenso.	
	Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministrato-	
	ri, ai sensi dell'articolo 2476 codice civile, i soci che	
	hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di	
	atti dannosi per la società, i soci o i terzi.	
	Anche nel caso di esistenza del collegio sindacale o del re-	
	visore, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno	
	diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgi-	
	mento degli affari sociali e di consultare, anche tramite	
	professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti	
	relativi all'amministrazione.	
	I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rap-	
	presentanza della società in conflitto di interessi, per con-	
	to proprio o di terzi, con la medesima possono essere annul-	
	lati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto	
	o riconoscibile dal terzo.	
	Le decisioni adottate dagli amministratori con il voto deter-	
	minante di un amministratore in conflitto di interessi con la	
	società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono	
	essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e	

	ove esistenti dal collegio sindacale o dal revisore. In ogni	
	caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi	
	in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.	
	L'azione di responsabilità contro gli amministratori è pro-	
	mossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in ca-	
	so di gravi irregolarità nella gestione della società, che	
	sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli ammini-	
	stratori medesimi.	
	L'azione di responsabilità contro gli amministratori può es-	
	sere oggetto di rinuncia o transazione da parte della so-	
	cietà, purchè vi consentano tutti i soci.	
	ASSEMBLEA	
	ARTICOLO 22	
	Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione	
	assembleare.	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino i-	
	scritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	della quota posseduta.	
	L'assemblea delibera:	
	1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili	
	e dei ristorni;	
	2) la nomina degli amministratori;	
	3) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice	
	Civile, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o	

	del revisore;	
	4) le modificazioni del presente statuto;	
	5) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale, determinato	
	nell'articolo 5 (cinque) e nell'articolo 6 (sei) del presente	
	statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	6) l'aumento del capitale sociale e la autorizzazione alla e-	
	sclusione o limitazione del diritto di opzione;	
	7) sulle domande di ammissione non accolte;	
	8) lo scioglimento della società.	
	La convocazione dell'assemblea è effettuata dagli amministra-	
	tori mediante lettera raccomandata, spedita ai soci almeno	
	otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante nel	
	libro dei soci, al fine di assicurare la tempestiva informa-	
	zione sugli argomenti da trattare.	
	L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o presso il	
	luogo indicato nella lettera di convocazione, purchè nel ter-	
	ritorio delle Province di Roma o di Viterbo.	
	L'assemblea, è valida in prima convocazione quando sia pre-	
	sente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci e in se-	
	conda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti	
	o rappresentati nell'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato	
	della cooperativa o sulla sua trasformazione, l'assemblea de-	
	libera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei	

	soci.	
	Per l'approvazione e le successive modifiche dello statuto e	
	per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misu-	
	re per farvi fronte, di cui all'art.6 Legge 142/2001, le re-	
	lative delibere devono essere adottate con il voto favorevole	
	di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei	
	voti presenti all'assemblea, la maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci prestatori risultanti dal libro dei soci.	
	Ai sensi dell'art.2538 codice civile, gli amministratori pos-	
	sono decidere che, per talune delibere, il voto venga espres-	
	so per corrispondenza. In tal caso l'avviso di convocazione	
	deve contenere per esteso la deliberazione proposta e i soci	
	dovranno trasmettere a mezzo raccomandata A/R (o con altro	
	mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione)	
	apposita dichiarazione scritta in calce all'avviso di convo-	
	cazione, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favo-	
	revole o contrario ovvero l'astensione.	
	La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per	
	l'assemblea comporta che i voti espressi non si computano ai	
	fini della costituzione della assemblea nè ai fini del calco-	
	lo delle maggioranze.	
	Le deliberazioni devono constare del verbale sottoscritto dal	
	presidente e dal segretario o dal Notaio.	
	L'assemblea è presieduta dallo amministratore o, se nominati	
	più amministratori, dall'amministratore più anziano per età	

	o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il	
	presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costi-	
	tuzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti,	
	regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle vota-	
	zioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato con-	
	to nel verbale.	
	In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad	
	essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli ammini-	
	stratori e sindaci (se nominati) sono presenti o informati	
	della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'ar-	
	gomento. Se gli amministratori e i sindaci (se nominati) non	
	partecipano personalmente alla assemblea, rilasciano apposita	
	dichiarazione scritta, conservata dalla società, nella quale	
	dichiarano di essere informati degli argomenti da trattare	
	nella riunione e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	MODIFICAZIONI DELLO STATUTO	
	ARTICOLO 23	
	Le modificazioni del presente statuto sono deliberate dal-	
	l'assemblea dei soci.	
	Il verbale è redatto da notaio. La deliberazione non produce	
	effetti se non dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.	
	La società può deliberare aumenti di capitale, con modifica-	
	zione del presente statuto, nelle forme previste dagli arti-	
	coli 2438 e seguenti del codice civile.	
	L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può es-	

	sere autorizzata dall'assemblea, su proposta motivata degli	
	amministratori.	
	SCIoglimento DELLA SOCIETA'	
	ARTICOLO 24	
	In caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa,	
	gli amministratori devono, senza indugio, accertare il veri-	
	ficarsi della causa di scioglimento e procedere alla iscri-	
	zione presso l'ufficio del registro delle imprese della di-	
	chiarazione con cui essi accertano la causa di scioglimento.	
	Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi	
	previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma del-	
	l'articolo 2484, dall'articolo 2522 del codice civile e nella	
	ipotesi di perdita del capitale sociale, alla data della i-	
	scrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese, della	
	dichiarazione degli amministratori, di cui al precedente com-	
	ma; e, nella ipotesi di scioglimento della società per deli-	
	berazione della assemblea, alla data della iscrizione, nel	
	registro delle imprese, della relativa deliberazione.	
	Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento	
	della consegna ai liquidatori, di cui all'articolo 2487 bis	
	del codice civile, gli amministratori conservano il potere di	
	gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'in-	
	tegrità e del valore del patrimonio sociale.	
	LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'	
	ARTICOLO 25	

	Salvo che, nei casi previsti dai numeri 2) e 6) del primo	
	comma dell'articolo 2484 c.c., non abbia già provveduto l'as-	
	semblea, gli amministratori, contestualmente all'accertamento	
	della causa di scioglimento, devono convocare l'assemblea dei	
	soci perchè deliberi:	
	- la nomina dei liquidatori;	
	- il numero dei liquidatori;	
	- le regole di funzionamento del collegio in caso di plura-	
	lità dei liquidatori;	
	- la indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della	
	società;	
	- i provvedimenti relativi alla liquidazione.	
	La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro pote-	
	ri, comunque avvenuta, nonchè le loro modificazioni, devono	
	essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese.	
	Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione	
	che trattasi di società in liquidazione.	
	I liquidatori, nei limiti dei provvedimenti indicati nell'at-	
	to della loro nomina, hanno il potere di compiere tutti gli	
	atti utili per la liquidazione della società.	
	L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e i dividendi eventualmente se maturati, deve essere	
	destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31	
	gennaio 1992, n.59.	

	ESTINZIONE DELLA SOCIETA'	
	ARTICOLO 26	
	Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori	
	devono chiedere la cancellazione della società dal registro	
	delle imprese.	
	La cancellazione della società dal registro delle imprese de-	
	termina la estinzione della società.	
	Qualora, per oltre tre anni consecutivi non venga depositato	
	il bilancio di cui all'articolo 2490 c.c., la società è can-	
	cellata d'ufficio dal registro delle imprese, con conseguente	
	sua estinzione.	
	CLAUSOLA ARBITRALE	
	ARTICOLO 27	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le	
	disposizioni di cui al D.lgs. n.5/2003, nominati con le moda-	
	lità di cui in appresso, salvo che non sia previsto l'inter-	
	vento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti fra i soci e società	
	che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia	
	oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle delibera-	
	zioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o	
	sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	

	tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è	
	condizione di proponibilità della domanda di adesione alla	
	società da parte di nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di amministratore,	
	sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	ARBITRI E PROCEDIMENTO	
	ARTICOLO 28	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	- uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
	50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).	
	Ai fini della determinazione del valore della controversia si	
	tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri	
	di cui all'art. 10 e seguenti del Codice di procedura civile;	
	- tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore	
	indeterminabile.	
	Gli arbitri sono scelti fra gli iscritti all'Albo degli Avvo-	
	cati di Roma e di Viterbo e sono nominati dal Presidente del-	
	l'Ordine degli Avvocati di Roma entro trenta giorni dalla ri-	
	chiesta della parte più diligente; in difetto di designazio-	
	ne, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui cir-	
	coscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti fra	
	i soci, è notificata alla società, fermo restando quanto di-	
	sposto dall'art. 35 comma 1, D.lgs.n. 5/2003.	

	Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36, D.lgs.n. 5/2003, i soci possono conve-	
	nire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o	
	possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento	
	ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costitu-	
	zione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui al-	
	l'art. 35, comma 2, D.lgs.n. 5/2003, nel caso in cui sia ne-	
	cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-	
	certamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio.	
	Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole	
	procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Es-	
	si, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trat-	
	tazione.	
	Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia, deferita agli arbitri, è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci	

	presumere il venir meno della sua leale collaborazione al-	
	l'attività sociale.	
	REGOLAMENTI	
	ARTICOLO 29	
	I rapporti fra la società e i soci possono essere disciplina-	
	ti da regolamenti, che determinano i criteri e le regole ine-	
	renti allo svolgimento dell'attività mutualistica, tra la so-	
	cietà e i soci. Essi sono predisposti dagli amministratori e	
	approvati dall'assemblea.	
	PRINCIPI DI MUTUALITA',	
	INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE	
	ARTICOLO 30	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di indi-	
	visibilità delle riserve, di devoluzione del patrimonio resi-	
	duo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fon-	
	di mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coope-	
	razione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	RINVIO	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme fissate dal codice civile, dalle leggi speciali e	
	fiscali sulle Cooperative sociali a responsabilità limitata e	
	sulle ONLUS.	
	Ciascun socio della società sottoscrive e contestualmente	
	versa nelle casse sociali, una quota di Euro 50,00 (cinquanta	
	virgola zero zero).	

	Per i primi tre esercizi sociali, vengono nominati ammini-	
	stratori, nelle persone dei signori:	
	CASSANDRA EUGENIA, ROMANI TOMMASO, CIUCCI STEFANO, CAPPIELLO	
	VALERIA e FABIANI FRANCESCA	
	Il Presidente ha la rappresentanza generale della società. In	
	caso di sua assenza assume la rappresentanza generale della	
	società il Vice Presidente.	
	Le spese come per legge.	
	Sottoscritto alle ore undici.	
	ATTO PUBBLICO	
	Scritto con mezzo elettronico ed a mano da persone di mia fi-	
	ducia ed a mano da me e da me Notaio letto all'intervenuto	
	che lo approva. Consta di fogli dieci per pagine scritte qua-	
	ranta.	
	F.ti: ROMANI TOMMASO - PAOLA LANZILLO	
	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO REGISTRO IMPRESE	
	RONCIGLIONE, 05.05.2011.	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale documen-	
	to su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 3 comma 20 del	
	D.P.R. 445/2000 che si trasmette ad uso Registro Imprese, in	
	termini utili di registrazione.	
	Bollo assolto mediante M.U.I., registrato a Viterbo il	
	27.05.2011 al n. 5.884 serie 1T.	